

ACCORDO AZIENDALE

- Il giorno 11 settembre 1984 presso la sede del CO.VA.L.P.A.-MON JARDIN tra

- la Presidenza e la Direzione del Covalpa-Mon Jardin Soc.Coop. a.r.l. - rappresentate a tutti gli effetti contrattuali e di legge dai Signori: GUALTIERI Dott. LANFRANCO, PETRAI Dott. PAOLO e BARALDI RINALDO.-

e

- I Consigli di fabbrica degli stabilimenti di Mirandola e Medolla - rappresentati dai Signori: LEO LUIGI, MANARA BRUNETTO, PAIATO CESARE, REGGIANI ALBERTO, BECCARI GIULIANO, CAVICCHIOLI RENZO, CAMURRI LORIS, GALAVOTTI CHIARA, GHIRARDELLI VAINER, PANZA LINO e SCHIAVINA SILVANO assistiti dalla FILIA Prov.le nelle persone dei Signori: GAZZOTTI ALDO, PISA SILVESTRO e VINCENZI GIUSEPPE;

in relazione alle richieste presentate in data 26 aprile 1984 si è convenuto quanto segue:

1) INVESTIMENTI:

in riferimento alla normativa prevista dal contratto Nazionale, la Presidenza e la Direzione del Consorzio hanno comunicato alle organizzazioni sindacali e agli organismi di rappresentanza del personale gli elementi relativi al complesso degli investimenti effettuati ed in corso di realizzazione nel periodo 1980-1985 e finalizzati:

- al miglioramento delle condizioni ambientali e di lavoro;
- all'adeguamento tecnologico e al potenziamento degli impianti di lavorazione-trasformazione e confezionamento delle produzioni;
- al miglioramento qualitativo delle produzioni ortofrutticole conferite e trasformate;
- ad una più razionale ed economica utilizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione, allo scopo di realizzare le necessarie condizioni di equilibrio gestionale, funzionale al raggiungimento di una maggiore competitività sui mercati;

- all'allargamento dei livelli di occupazione di personale stagionale,  
e al consolidamento dei livelli occupazionali, per quanto attiene il  
personale a tempo indeterminato creando le condizioni per una più pro-  
fessionalizzata attività operativa al personale stesso.

Gli investimenti effettuati sono stati realizzati, in parte utilizzando  
i benefici concessi dal Ministero Agricoltura e Foreste su specifiche  
leggi nazionali di settore (L. 984 - L. 403 - L.119) ed in parte attra-  
verso l'autofinanziamento da parte delle Cooperative Socie e con il ri-  
corso al finanziamento ordinario. Gli elementi di dettaglio relativi al  
la quantificazione degli investimenti realizzati sono stati ampiamente  
forniti nel corso degli incontri.

## 2) RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO:

in riferimento alla normativa prevista dall'art. 13 del CCNL 4-8-1983, le  
parti convengono di utilizzare le quote di riduzione dell'orario di lavo-  
ro contrattualmente previste, attraverso la riduzione del nostro orario  
giornaliero.

In rapporto a tale intesa e per la durata rispettivamente di, N° 40 giorna-  
te dall' 1/1/85 al 31/12/1985 e di 48 giornate dall' 1/1/86 al 31/12/1986,  
l'orario giornaliero di lavoro sarà rapportato a 7 ore giornaliere e a 35  
ore settimanali.

Resta inteso che l'articolazione degli orari come sopra convenuti ed il  
loro periodo di godimento, dovrà essere diversificato fra i due stabili-  
menti e dovrà tenere conto delle esigenze di carattere produttivo in rap-  
porto alla peculiare attività stagionale esercitata dal CO.VA.L.P.A..

Allo scopo di definire compiutamente i periodi di godimento della ridu-  
zione dell'orario di lavoro, la Direzione e gli organismi di rappresen-  
tanza del personale si incontreranno per stabilire il periodo, in stretto  
raccordo con i programmi produttivi e con la esigenza di garantire il cor-  
retto svolgersi delle campagne di lavorazione e trasformazione.

Eventuali modificazioni ai criteri generali più sopra richiamati, saranno  
esaminate e discusse in sede di presentazione dei programmi produttivi an-  
nuali.-

Per quanto attiene il godimento delle 40 ore relative alle 5 ex festività sopresse (8 ore per 5 giorni) le parti convengono sulla opportunità di mantenere inalterato il sistema in essere.- Le ore suddette potranno pertanto essere utilizzate dai dipendenti aventi diritto o attraverso la concessione di permessi individuali retribuiti o come giornate aggiuntive alle giornate di ferie contrattualmente spettanti. Le parti potranno concordemente definire una diversa utilizzazione delle suddette 40 ore.

3) RECUPERO DELLE PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO CONTRATTUALE:

la Direzione dichiara la propria disponibilità a garantire, al di fuori dei periodi di lavorazione del prodotto fresco, il recupero delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattualmente previsto con la concessione di corrispondenti periodi di riposo compensativo, da concordarsi fra le parti direttamente interessate.

In forza di quanto sopra si provvederà pertanto a liquidare al termine di ogni periodo di paga, in cui sono state effettuate le prestazioni sopra richiamate, le quote di salario riferita alla sola maggiorazione del 45%.

4) FERIE:

le parti riconfermano la validità delle intese contrattuali definite in materia che prevedono la concessione di due settimane di ferie in periodi liberamente scelti dal dipendente.

----- La Direzione si impegna ad esaminare con gli organismi di rappresentanza del personale, in deroga alla normativa contrattuale che regola-menta la materia, la esistenza delle condizioni utili alla eventuale concessione della 3° settimana.

5) MENSA:

In considerazione delle consistenti modificazioni intervenute dalla stipula del precedente accordo, le parti convengono sulla necessità di defi-

nire il riequilibrio nel concorso del pagamento del costo pasto, posto a carico di tutto il personale dipendente fissi e stagionali sulla base delle sottorichiamate percentuali;

-15 % del costo globalmente sostenuto all' 01/06/84 pari a Lit.=580=, per i dipendenti residenti ad una distanza superiore ai 5 km. dallo stabilimento ;

X -50 % del costo, pari a Lit.=1.940.= per il restante personale.

Le quote così definite in cifra fissa rimarranno in vigore per il periodo 1/6/84 al 31/05/1985.

Alla data del 1° giugno 1985 si procederà alla rideterminazione della quota posta a carico del dipendente sulla base del costo in vigore alla suddetta data. Tale quota, trasformata in cifra fissa rimarrà in vigore fino al 31/05/1986.

Il suddetto criterio sarà utilizzato anche per gli anni successivi.

#### 6) ADEGUAMENTI STIPENDIALI:

In relazione alla nuova posizione previdenziale del Consorzio che ha comportato la iscrizione all' ENPAIA degli impiegati amministrativi e Tecnici, determinando condizioni contributive più onerose a carico del personale interessato, seppur a fronte di più ampie e qualificate prestazioni, la Direzione del CO.VA.L.P.A. ha corrisposto agli impiegati Amministrativi e Tecnici <sup>in forza</sup> maggiorazioni stipendiali a titolo di "AD PERSONAM" finalizzati al mantenimento di condizioni retributive differenziate, nello spirito con il quale tale problema era stato concordemente definito a livello nazionale in sede di rinnovo del contratto Nazionale di Lavoro. (Riparametrazione)

In tale contesto pertanto, le parti, valutando complessivamente gli aspetti stipendiali-contributivi e le conseguenti più favorevoli prestazioni,

allo scopo di determinare le necessarie condizioni di riequilibrio dei valori parametrali, convengono sulla opportunità di apportare un ulteriore ritocco alle quote già erogate, elevandole, a far data dall' 01/09/84, ai sottorichiamati valori:

1/A	50.000	mensili
1	40.000	"
2	30.000	"
3 e 3/A	25.000	"

Le quote di cui sopra sono comprensive di quanto già in precedenza corrisposto allo stesso titolo.

I valori degli "AD PERSONAM" sopra esposti, saranno aumentati di ulteriori Lit.=5.000= mensili a decorrere dall' 01/02/1985.

7) ORGANICI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO:

Allo scopo di procedere ad una verifica circa la congruità del personale fisso in rapporto alle necessità tecnico-produttive, le parti, sono impegnate a procedere ad un esame congiunto della situazione allo scopo di pervenire alla determinazione dei necessari elementi utili alla verifica prospettata

Tale verifica, che si pone l'obiettivo di accertare l'esigenza di personale necessario per quantità e qualità, in rapporto ai programmi aziendali, non potrà prescindere dall'accrescimento del livello di professionalità del personale che dovrà essere realizzato, anche attraverso l'utilizzazione del personale stesso nelle diverse articolazioni aziendali e produttive precedentemente definite.

In rapporto a quanto sopra, tenuta presente la necessità di definire obiettivi e comportamenti che tendono a garantire una sempre maggiore integrazione fra i due stabilimenti di Mirandola e Medolla, anche allo scopo di

realizzare le migliori condizioni di utilizzazione e di valorizzazione delle professionalità presenti e future, finalizzate a determinare reali elementi di consolidamento dell'esistente, premessa indispensabile e sicura di ulteriore concreto sviluppo dell'attività del Consorzio nel contesto di unicità gestionale e organizzativa, si conviene di procedere alle necessarie verifiche operative sulla base delle sottorichiamate scadenze:

- stabilimento di Mirandola - entro il 31/12/1984;
- settore Amministrativo - entro il 31/12/1984;
- stabilimento di Medolla - entro il 31/03/1985.

#### 8) PREMIO DI PRODUZIONE:

Considerate le reali oggettive difficoltà attualmente esistenti in ordine alla possibilità di ricercare parametri obiettivi che consentano di determinare e quantificare i reali incrementi di produttività esprimibili al solo fattore lavoro, tenuta anche presente la particolare attività svolta dal Consorzio ed ai molteplici elementi che la influenzano, fattori non prevedibili e perciò non gestibili, le parti, consapevoli delle oggettive presenti difficoltà, ed in attesa di reperire, attraverso una necessaria fase di studio finalizzata a ricercare utili elementi sulla base dei quali verificare la percorribilità della ipotesi di definizione di un premio collegato alla produttività del lavoro, concordano di aumentare gli attuali valori mensili del premio di produzione sulla base dei sottoelencati criteri ed in rapporto alle relative decorrenze: in attesa di definire quanto sopra richiamato:

<u>Categoria</u>	<u>dall' 1/2/85</u>	<u>dall' 1/6/86</u>
1/A	20.700	20.700
1	18.000	18.000
2	14.850	14.850
3/A	13.500	13.500
3	11.700	11.700
4	10.800	10.800
5	9.900	9.900
6	9.000	9.000

Al personale stagionale e/o avventizio, il premio di produzione sarà rapportato ad 1/173° del valore mensile riferito alla categoria di appartenenza.

09) ASSUNZIONI E OCCUPAZIONI:

L'assunzione del personale stagionale sarà effettuata attraverso i competenti Uffici di Collocamento nel rispetto delle norme previste per l'avviamento al lavoro del personale iscritto nelle graduatorie dei lavoratori agricoli, sulla base dei profili concordemente definiti con gli organismi di rappresentanza del personale.

Le parti concordano sulla opportunità di procedere preventivamente all'esame del personale da assumere verificandone <sup>la</sup> quantità numerica ed i relativi profili professionali, in rapporto ai programmi produttivi, alla specificità delle singole lavorazioni, in raccordo con l'andamento dei conferimenti e la disponibilità delle materie prime riferite alle lavorazioni stesse.

La Direzione del Consorzio dichiara inoltre la propria disponibilità ad operare metodi e criteri di utilizzazione e di rotazione del personale stagionale che, in stretto rapporto con l'andamento delle lavorazioni (conferimenti, disponibilità di prodotto, ecc...), ed in presenza di effettive esigenze operative, possa garantire, alla più ampia fascia possibile, il raggiungimento delle 51 giornate lavorative nell'arco dell'anno solare (1/1 - 31/12).

A tale scopo la direzione del Consorzio è impegnata a verificare le concrete possibilità di realizzazione del sopra richiamato obiettivo con gli organismi di rappresentanza del personale dipendente.

10) REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE:

Il rapporto di lavoro del personale avventizio è regolamentato secondo quanto previsto dalla vigente <sup>previdenziale</sup> normativa applicabile al settore agricolo, mentre per gli aspetti contrattuali, si fa riferimento alla normativa definita dallo accordo di rinnovo del CCNL 4/8/83 e dal protocollo aggiuntivo 13/7/84.

/....

4

In riferimento alla nuova collocazione giuridico-normativa del personale avventizio si concorda di:

- determinare le tariffe orarie con il criterio della onnicomprensività dei diversi istituti contrattuali (ferie 13° e 14° mensilità - riduzione orario di lavoro - indennità di fine rapporto);
  - definire in cifra fissa predeterminata, modificabile ad ogni variazione degli elementi contrattuali, le quote orarie relative alle diverse prestazioni di lavoro straordinario-notturno-ecc...;
  - rapportare alla nuova posizione giuridico-normativa prevista dal protocollo nazionale del 13/7/1984 gli Istituti relativi alla integrazione malattia e infortunio - indennità di maternità - con eventuale intervento CIP;
  - liquidare le festività cadenti nel periodo lavorativo e di effettiva presenza in rapporto alla durata dei singoli turni di lavoro, riferito alle ore effettivamente prestate e preventivamente concordate - sulla base delle singole specifiche lavorazioni.
- Per le festività cadenti in domenica la liquidazione sarà rapportata alle ore dei singoli turni e comunque non potrà superare le ore 6,40.

11) INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO - PERSONALE AVVENTIZIO

Il CO.VA.L.P.A. è impegnato ad integrare le indennità corrisposte dagli Istituti previdenziali e volontari in presenza di eventi di malattia e infortunio avvenuti nel periodo 1/1/83 - 13/7/84.

Tali integrazioni verranno corrisposte entro il 31/12/1984 e comunque non appena gli organismi interessati avranno fornito, come già richiesto, l'elenco dei lavoratori ai quali è stata erogata la indennità con i relativi importi.

Per le malattie insorte successivamente al 13/7/84 il CO.VA.L.P.A. integrerà la indennità corrisposta dagli Istituti previdenziali sulla base della normativa definita con il protocollo concordato in pari data.



12) DECORRENZA E DURATA:

Il presente accordo sarà applicato sulla base delle decorrenze previste per i diversi specifici Istituti e scadrà il 31/05/1987.

Per quanto non qui espressamente richiamato e per gli Istituti e le parti non qui modificate si farà riferimento ai precedenti accordi, al Contratto Nazionale 04/08/1983 al protocollo aggiuntivo FILIA-Centrali Cooperative del 14/7/84 e alle norme di Legge.

Letto - confermato e sottoscritto.

La Presidenza e La Direzione

del

CO.VA.I.P.A.-MON JARDIN a.r.l.

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

I Consigli di Fabbrica

Saietti Cesare  
Grissardelli Vaimo  
Schiodina Silvano  
Manara Brunetti  
Peggiari Alberto  
Fausa Luis  
Ferrazini Marzio  
Stefano [Signature]  
Simoneo Demetrio  
[Signature]

LA FILIA Provinciale

Collo [Signature]  
Vicenzi Giuseppe  
[Signature]